

8.30-14.00 e 14.30-17.30 dal lun-ven con operatore). Il ministero ha garantito l'invio del nuovo documento in tempi brevi (15 giorni) presso l'indirizzo che il titolare avrà comunicato in sede di visita medica quale luogo di recapito.

Il titolare della patente di guida, dopo aver ricevuto il duplicato **deve procedere alla distruzione della patente scaduta di validità**. Si tratta delle stesse indicazioni relative al rilascio di duplicato a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione della patente di guida.

Ci sono alcuni casi in cui la nuova procedura di rinnovo non è applicabile, ad esempio perchè le domande sono presentate prima di quattro mesi dalla

data di scadenza della validità della patente stessa, qualora nell'anagrafe degli abilitati alla guida sono presenti motivi ostativi che impediscono il rinnovo della patente o se vi sono discordanze con i dati presenti e quelli riportati sulla patente da rinnovare necessita ecc...). In questo caso l'utente si deve rivolgere agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

Si ricorda che la circolazione con patente scaduta di validità comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 155,00 (pagamento entro 5 giorni con riduzione del 30%, € 108,50) ed il ritiro del documento di guida, che verrà restituito dopo che il suo titolare si è sottoposto alla prescritta visita di rinnovo.

#### Tabella sinottica della validità delle patenti di guida

CATEGORIA	ETÀ DEL TITOLARE	DURATA
<b>AM, A1, A2, A, B1, B e BE</b>	Fino a 50 anni	10 anni
	Superati 50 anni	5 anni
	Superati 70 anni	3 anni
	Superati 80 anni	2 anni
<b>AM, A1, A2, A, B1, B e BE - SPECIALI</b>	Fino a 70 anni	5 anni
	Superati 70 anni	3 anni
<b>C1, C1E, C e CE (anche speciali)</b>	Fino a 65 anni	5 anni
	Superati 65 anni	2 anni (rinnovo in CML)**

\*\* al compimento del sessantacinquesimo anni di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t., salva la possibilità di elevare tale limite di età sino a sessantotto anni mediante il rilascio di un attestato annuale della CML.

CATEGORIA	ETÀ DEL TITOLARE	DURATA
<b>D1, D1E, D e DE (anche speciali)</b>	Fino a 70 anni	5 anni*
	Superati 70 anni	3 anni*
	Superati 80 anni	2 anni*

\* Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), cioè la possibilità di ottenere annualmente un attestato della CML, sino al compimento del sessantottesimo anno di età e così continuare a mantenere la titolarità effettiva delle patenti di categoria D1, D1E, D e DE al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.